TESTO UNICO LA COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Art. 8

D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 8 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 17

I Consigli comunali si rinnovano ogni quattro anni. Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma. Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione. Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale:

a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

b) quando il Consiglio comunale, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la meta' dei propri membri. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b). E' abrogato l'art. 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. Il Sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori.

Versione in vigore dal 28 marzo 1956, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-composizione-e-la-elezione-degli-organi-delle/art-8-d-l-l-7-gennaio-1946-n-1-art-8-e-legge-24-febbraio-1951-n-84-art-17

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it